

Codice A1610A

D.D. 21 luglio 2016, n. 263

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - articolo 146 comma 10, articolo 167, commi 4 e 5, articolo 181. GRONDONA (AL) - Richiedenti: Armando Bottaro, Elisabetta Riga. Accertamento di compatibilita' paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visti gli articoli 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano il procedimento di rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo per gli interventi individuati al comma 4 dell'articolo 167 e al comma 1-ter dell'articolo 181, previo parere vincolante della soprintendenza;

visto l'articolo 16, comma 8 bis, della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, che delega ai Comuni la competenza di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

visto che il Comune di Grondona, territorialmente competente al rilascio del provvedimento in oggetto, per le motivazioni riportate nella relazione allegata alla presente determinazione, non ha provveduto, nei termini indicati all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a dar seguito agli adempimenti di competenza;

visto l'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

considerato che, per l'intervento oggetto della presente determinazione, il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione regolarmente inviata al Soprintendente per l'acquisizione del prescritto parere vincolante ai sensi del comma 5 dell'articolo 167 e del comma 1-quater dell'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

verificato che il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146 comma 10, articolo 167 commi 4 e 5, e articolo 181;

vista la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, articolo 17, comma 3, lettera i);

vista la legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, articolo 16, comma 8 bis,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22 settembre 1997, n. 21-9251 del 5 maggio 2003 e n. 30-13616 del 22 marzo 2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto; (Allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (Allegato 2)

determina

- di esprimere, ai sensi degli articoli 167, comma 5, e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parere favorevole in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento in oggetto, secondo quanto descritto nella relazione del Settore Territorio e paesaggio (Allegato 1) e per le motivazioni contenute nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (Allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla competente Amministrazione comunale l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167, comma 5 e all'articolo 181, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi